

BGer 5A 938/2016 vom 12. Mai 2017

Bundesgericht, 2017-05-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_938_2016

FR: TF 5A 938/2016 du 12 mai 2017

IT: TF 5A 938/2016 del 12 maggio 2017

Regeste

opposizione al sequestro | Diritto delle esecuzioni e del fallimento

Erwägungen

E. 1

A. _____,

E. 2

B. _____,

E. 3

C. _____, componenti la comunione ereditaria fu G. _____,

E. 4

D. _____,

E. 5

E. _____, tutti patrocinati dall'avv. Marco Broggin, ricorrenti, contro F. _____, patrocinata dall'avv. Vittorio Mariotti, opponente. Oggetto opposizione al sequestro, ricorso contro la sentenza emanata il 3 novembre 2016 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che, in accoglimento dell'istanza introdotta da D. _____, E. _____ e G. _____, il 9 febbraio 2016 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha decretato il sequestro di tutte le relazioni bancarie di spettanza di F. _____ presso tre specificati istituti di credito svizzeri fino a concorrenza di fr. 6'000'000.--; che con decisione 11 aprile 2016 il medesimo Pretore ha parzialmente accolto l'opposizione al sequestro presentata da F. _____, confermandolo limitatamente a fr. 800'000.--; che mediante sentenza 3 novembre 2016 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha confermato tale decisione pretorile; che con ricorso in materia civile 7 dicembre 2016 i sequestranti hanno impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale; che, a seguito del decesso di G. _____ e dell'inizio di trattative fra le parti per un componimento bonale della lite, con decreti 30 dicembre 2016 e 14 marzo 2017 la procedura dinanzi al Tribunale federale è stata sospesa; che in data 5 maggio 2017 le parti hanno concluso un accordo transattivo nel quale è stato tra l'altro concordato il ritiro del ricorso al Tribunale federale; che il giudice dell'istruzione, competente in virtù dell' art. 32 cpv. 2 LTF, non può far altro che prendere atto del ritiro del ricorso e disporre, quale giudice unico, lo stralcio della causa dai ruoli (art. 71 LTF in relazione con l' art. 73 PC); che, come concordato fra le parti nel predetto accordo transattivo, le spese giudiziarie della presente procedura - ridotte in applicazione dell' art. 66 cpv. 2 LTF - rimangono a carico di chi le ha anticipate, vale a dire dei ricorrenti,

e le ripetibili sono compensate; per questi motivi, il Giudice unico decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti. Le ripetibili sono compensate. 3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 12 maggio 2017 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero Il Giudice unico: Marazzi La Cancelliera: Antonini

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.